



1) QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI TICKET SANITARI?

- I ticket sanitari si applicano alle visite specialistiche, agli esami specialistici, agli interventi di chirurgia ambulatoriale, ai farmaci di fascia A erogati dal Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna
- Non sono applicati alle visite, agli esami, agli interventi di chirurgia ambulatoriale e ai farmaci per chi è già esente totale dal pagamento del ticket; per le persone titolari di esenzione parziale (patologia croniche e invalidanti, malattie rare e altre condizioni) il ticket, se dovuto, si applica alle prestazioni non relative alla condizione oggetto di esenzione
- I ticket, limitatamente alla quota aggiuntiva, sono modulati per fasce di reddito familiare fiscale lordo utilizzando i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Tessera sanitaria (TS)
- Sulla ricette delle persone prive di esenzione dal ticket viene riportato un codice di fascia di reddito registrato nell'Anagrafe Regionale degli Assistiti e che deriva dal reddito familiare fiscale lordo
- I dati forniti da sistema TS sono relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili nel sistema, riferite ai redditi di **due anni precedenti**. Quindi ad esempio, nel 2019, il sistema TS fornisce le posizioni degli assistiti rispetto ai redditi del 2017
- I cittadini che ritengono di avere diritto ad una fascia diversa per una modifica del reddito nell'anno precedente rispetto a quello di erogazione, possono rilasciare una autocertificazione che attesti la situazione reddituale dell'anno precedente
- In mancanza di esenzione, di dati nel sistema TS o di autocertificazione viene applicata la quota massima, prevista per chi ha un reddito familiare fiscale lordo annuo che supera i 100.0000 €
- In tutti i casi in cui non siano disponibili, presso l'agenzia delle entrate, dati relativi ai redditi del nucleo familiare, ad esempio per i casi di esonero alla presentazione della dichiarazione fiscale, in assenza di autocertificazioni da parte del cittadino, verrà valorizzata di default la fascia di reddito più alta
- L'autocertificazione va presentata solo in caso di variazione della fascia di reddito di appartenenza, facendo riferimento al reddito dell'anno precedente.

2) QUALI NOVITÀ DAL 2019?

- A partire dal 1° gennaio 2019 è abolita la quota aggiuntiva per ricetta per tutti i cittadini residenti in Emilia-Romagna o domiciliati con scelta del medico in Regione, con reddito del nucleo familiare inferiore o uguale a 100.000 €
- A tutti i soggetti presenti sull'anagrafe regionale degli assistiti viene assegnato, in automatico, un codice di fascia di reddito
- I nuovi codici di fascia di reddito sono pertanto i seguenti:
 - QB per redditi inferiori o uguali a 100.000 €
 - QM per redditi superiori a 100.000 €
- Dal 1° gennaio 2019 questi codici sono attribuiti modificando i vecchi codici presenti in anagrafe, attribuiti sulla base delle autocertificazioni presentate dai cittadini. In particolare, le fasce RE1, RE2, RE3 diventano fascia QB. In caso di assenza di fascia viene attribuita in automatico la fascia QM. Nel caso una persona non abbia mai rilasciato una autocertificazione di fascia di reddito gli viene attribuita la fascia QM

- È possibile verificare la propria fascia di appartenenza accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure tramite gli sportelli Aziendali abilitati
- Non appena l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi, saranno anche aggiornate le fasce di reddito presenti in Anagrafe Sanitaria, nel caso in cui vi fossero delle differenze
- Qualora una persona ritenga di non appartenere alla fascia di reddito che gli è stata attribuita in automatico in Anagrafe, per esempio perché l'anno precedente è modificato il suo reddito familiare, può chiedere una modifica presentando l'autocertificazione

3) COME SI APPLICA IL TICKET?

a) Visite ed esami specialistici

- Il ticket per ogni ricetta che prescrive visite ed esami specialistici non può superare il tetto massimo di 36,15 €. Questo tetto massimo è valido per tutti i soggetti privi di esenzione, indipendentemente dalle fasce di reddito.
- Per calcolare il ticket, gli operatori sommano le tariffe delle singole visite ed esami presenti nella ricetta (tariffe definite nel Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale) e, anche se il totale è superiore, il ticket rimane di 36,15 €. Se la ricetta prescrive la sola visita il ticket è:
 - per la prima visita: 23 €
 - per la visita di controllo: 18 €
- Questo sistema di calcolo non si applica a due gruppi di prestazioni, che prevedono un ticket fisso predefinito:
 - Tac e Risonanza magnetica, limitatamente a coloro che hanno un reddito familiare fiscale lordo annuo che supera i 100.0000 €;
 - interventi di chirurgia ambulatoriale

b) Quota fissa per ricetta di visite e di esami specialistici

- Si applica a tutte le prescrizioni di esami specialistici
- Sono esentati dal pagamento della quota fissa i cittadini residenti in Emilia-Romagna o assistiti con scelta del medico in regione con reddito inferiore o uguale a 100.000 €
- La quota fissa si aggiunge al ticket se la somma delle tariffe degli esami prescritti con una ricetta supera i 10 €
- La quota fissa, anche in caso di reddito familiare superiore a 100.000 €, non si applica alle prescrizioni che contengono solo la visita, o che contengono prestazioni la cui somma delle tariffe non supera 10 €
- In caso di ricette che contengono Tac o Risonanza magnetica, se il reddito familiare supera i 100.000 €, è previsto un ticket già comprensivo di quota fissa, pari a 70 €
- In caso di ricette che contengono interventi di chirurgia ambulatoriale, indipendentemente dal reddito familiare, è previsto un ticket già comprensivo di quota fissa pari a 46,15 €. Per le prestazioni di libero accesso (modalità di accesso prevista per le sole prestazioni: *visita ostetrico ginecologica, visita psichiatrica, visita odontoiatrica, esame del fundus oculi, visita pediatrica*) per le quali non è prevista la ricetta, non è dovuta la quota fissa, indipendentemente dalla fascia di reddito.
- I cittadini non residenti e non assistiti in regione Emilia Romagna e i cittadini comunitari titolari di TEAM (tessera europea di assicurazione medica) devono pagare una quota fissa

pari a 10 € per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale indipendentemente dal loro reddito.

- Nel caso di cittadini non comunitari, soggiornanti temporaneamente in Italia ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, le quote che devono pagare cambiano a seconda che esistano o meno convenzioni bilaterali tra i loro stati di provenienza e l'Italia. Nel caso in cui siano in vigore convenzioni bilaterali i cittadini non comunitari devono pagare una quota fissa pari a 10 € per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale indipendentemente dal loro reddito.

Se non sono in vigore i suddetti accordi, dovranno pagare l'intera tariffa della prestazione.

- I cittadini di San Marino, che si recano in Italia con un attestato di autorizzazione al trasferimento per cure, devono pagare il ticket e la quota fissa di 10 €, indipendentemente dal loro reddito.

c) Visite specialistiche

- Il ticket per le visite specialistiche prescritte senza esami (in una ricetta che prescrive la sola visita) è previsto per tutti, esclusi gli esenti, indipendentemente dalla fascia di reddito familiare lordo fiscale:
 - per la prima visita: 23 €
 - per la visita di controllo: 18 €.

d) Interventi di chirurgia ambulatoriale

- Gli interventi di chirurgia ambulatoriale prevedono il pagamento di un ticket di 46,15 € per tutti (esclusi gli esenti), indipendentemente dalla fascia di reddito familiare fiscale lordo. Questo ticket è comprensivo delle visite e degli esami pre e post intervento.

e) Risonanza magnetica e Tac

- Tutte le Risonanze magnetiche e tutte le Tac (tomografia assiale computerizzata) prevedono il pagamento di un ticket predefinito, calcolato in base al reddito familiare fiscale lordo:
 - 36,15 € per i redditi inferiori o uguali a 100.000 €
 - 70 € per i redditi superiori a 100.000 €.

f) Pronto soccorso

- Le cure in Pronto soccorso sono gratuite nei soli casi di accesso considerati appropriati. L'accesso non appropriato al Pronto soccorso comporta invece il pagamento di un ticket di € 25 per la prima visita del medico di Pronto soccorso.
- A questo ticket si aggiungono:
 - un ulteriore ticket di 23 € per ogni eventuale successiva visita di consulenza richiesta dal medico di Pronto soccorso;
 - un ticket massimo di 36,15 € ogni 8 prestazioni della stessa branca (es. esami di laboratorio, esami di radiologia) prescritti dal medico di PS, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa (qualsiasi sia il valore totale delle tariffe degli esami prescritti).
- In questi casi non è prevista la quota fissa per ricetta
- I casi di accesso appropriato ai servizi di Pronto soccorso, che quindi non prevedono il pagamento del ticket, sono:



- trauma avvenuto nelle 24 ore precedenti all'accesso in Pronto soccorso
 - trauma avvenuto prima delle 24 ore precedenti all'accesso in Pronto soccorso se è stato effettuato un intervento terapeutico
 - avvelenamento acuto
 - infortunio sul lavoro
 - colica renale, crisi di asma, dolore toracico, aritmie cardiache, glaucoma acuto, corpo estraneo
 - oculare, sanguinamento dal naso, corpo estraneo nell'orecchio
 - complicanze di intervento chirurgico che determinano il ricorso al Pronto soccorso entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera
 - problemi e sintomi correlati alla gravidanza
- Inoltre, non paga il ticket chi:
- viene posto in Osservazione breve intensiva (OBI), per approfondimenti diagnostici o terapie che richiedono un tempo di osservazione di solito compreso tra 6 e 24 ore
 - viene ricoverato in qualsiasi reparto ospedaliero
 - si rivolge al Pronto soccorso su richiesta del medico/ pediatra di famiglia, del medico di continuità assistenziale (guardia medica) o del medico di un altro Pronto soccorso
 - ha un'età inferiore a 14 anni
 - è esente dal pagamento del ticket per patologia, reddito o altra condizione di esenzione prevista dalla normativa nazionale e regionale
- Lo straniero temporaneamente presente accede alle prestazioni sanitarie senza l'obbligo di presentare i documenti inerenti alla regolarità del proprio soggiorno; se non è in regola, il suo accesso ai servizi in Emilia-Romagna non comporta segnalazioni all'Autorità giudiziaria.

g) Farmaci di fascia A (erogati a carico del Servizio sanitario, prescritti con ricetta)

- Il ticket viene calcolato in base al reddito familiare fiscale lordo autocertificato dal cittadino:
- nessun ticket (reddito inferiore o uguale a 100.000 €)
 - 3 € a confezione e fino a 6 € per ricetta (reddito superiore a 100.000 €).
- Il ticket per la bombola di ossigeno è equiparato a quello della confezione di farmaco.
- Il ticket si aggiunge all'eventuale differenza, già a carico del cittadino, tra il costo del farmaco generico e quello del farmaco di marca. Questa differenza è già pagata da tutti i cittadini (compresi gli esenti per età e reddito, patologia e invalidità, lavoratori colpiti dalla crisi e altre condizioni) ad eccezione dei pensionati di guerra con pensione vitalizia e le vittime del terrorismo e familiari.
- Per sapere quali sono le esenzioni totali e parziali valide per le prescrizioni di farmaci vedi l'elenco completo delle esenzioni disponibile al link <https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportER/public/ViewerWizard?id=esenzioni>
- Per sapere quali sono i farmaci esenti in base al tipo di esenzione per patologia cronica e invalidante (delibera regionale 1894 del 19/12/2011) vedi nel portale ERsalute:
- http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/dgr_1894del2011.pdf/view?s_e_archterm=farmaci+correlati

4) LA FASCIA DI REDDITO

a) Perché è necessaria la fascia di reddito?

- Visto che il pagamento o meno della quota aggiuntiva dipende del reddito familiare fiscale lordo, è necessario che ad ogni persona sia assegnata la corretta fascia di reddito, per definire l'ammontare esatto del ticket da pagare.

b) Quali sono le nuove fasce di reddito dal 1 gennaio 2019?

- Queste sono le nuove fasce di reddito familiare fiscale lordo:

Quota Base	Codice QB	da 0 fino a 100.000 €
Quota massima	Codice QM	oltre 100.000 €

c) Come viene assegnata la nuova fascia di reddito?

- Dal 1° gennaio 2019 a tutte le persone residenti in Regione Emilia-Romagna e quelle residenti altrove ma domiciliate e che hanno scelto il medico in questa regione, verrà attribuito in automatico un codice di fascia di reddito.
- Questo codice sarà registrato sull'Anagrafe Regionale degli assistiti.

d) A chi viene assegnata la nuova fascia di reddito?

- La nuova fascia di reddito QB è assegnata a tutte le persone presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che hanno una delle precedenti fasce di reddito (RE1, RE2, RE3). La nuova fascia di reddito QM viene assegnata alle persone presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che non hanno alcuna fascia di reddito e non siano già in possesso di una esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04, E99)

e) Da dove vengono prese le informazioni per la fase di avvio

- Dal 1 gennaio 2019 le nuove fasce di reddito QB e QM sono state attribuite a tutte le persone presenti sull'Anagrafe Regionale degli Assistiti, modificando quelle attualmente presenti (RE1, RE2, RE3) che erano state assegnate a seguito del rilascio di una autocertificazione; in particolare verranno modificate in questo modo:

Vecchia fascia di reddito	Nuova fascia di reddito
RE1 RE2 RE3	QB
ASSENTE	QM

- Dopo il mese di marzo 2019, non appena saranno disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 (redditi 2017), le fasce presenti in anagrafe verranno aggiornate.

f) A quale anno fanno riferimento le fasce di reddito?

- Le fasce di reddito che vengono attribuite in automatico sulla base delle informazioni delle dichiarazioni dei redditi sono riferite ai redditi di due anni precedenti, quindi ad esempio da Marzo 2019 saranno rese disponibili le fasce di reddito sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 ma riferite ai redditi del 2017.

g) In quali casi si deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?

- L'autocertificazione per la fascia di reddito deve essere presentata se una persona ritiene di appartenere ad una fascia di reddito diversa da quella che gli è stata attribuita in automatico, per esempio per una modifica del suo reddito familiare nell'anno precedente. Il reddito familiare fiscale lordo da considerare è quello relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente (ad esempio nel 2019 si considera il reddito 1 gennaio-31 dicembre 2018).
- L'autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i minori. Naturalmente per il minore firmerà il genitore o il legale rappresentante. Al compimento dei 18 anni l'interessato rilascerà la propria autocertificazione, anche se la fascia resta la stessa.

h) Chi non deve presentare l'autocertificazione della fascia di reddito?

- L'autocertificazione non deve essere presentata se la fascia di reddito assegnata in automatico sull'Anagrafe Regionale degli assistiti corrisponde alla situazione reddituale del nucleo familiare fiscale. Si può verificare la propria fascia di reddito accedendo al proprio fascicolo Sanitario Elettronico (sezione Profilo - dati personali)

i) L'autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?

- L'autocertificazione è valida fino ad eventuali aggiornamenti derivanti dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate tramite il sistema Tessera sanitaria (TS)
- Va comunque ripresentata a fronte di eventuali variazioni delle condizioni di reddito

j) Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?

- Consegnando o inviando la propria autocertificazione all'Azienda Usl di residenza, a quella di assistenza o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, la persona richiede una variazione della fascia di reddito registrata in anagrafe, dichiarando la nuova fascia di reddito familiare fiscale lordo annuo

k) Chi deve firmare l'autocertificazione?

CHI FIRMA L'AUTOCERTIFICAZIONE	
per il maggiorenne	la persona interessata
per il minore	uno dei genitori
per il soggetto a tutela	tutore

5) IL REDDITO DI RIFERIMENTO?

- Il reddito familiare fiscale lordo è quello dell'anno precedente, rispetto al momento dell'autocertificazione. Ad esempio, dal 1 gennaio 2019 il reddito di riferimento è quello percepito nel 2018.
- Se nei primi mesi dell'anno la persona non è in possesso di informazioni certe sui redditi dell'anno precedente del proprio nucleo familiare, potrà compilare l'autocertificazione nel momento in cui ne ha la certezza (ricezione del CUD, compilazione 730, o Unico). Dovranno essere ricalcolati e compensati eventuali ticket già pagati, se riferiti ad una diversa fascia di reddito.



a) Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?

- Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a carico.
- I coniugi non devono essere separati legalmente.
- In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale.
- Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51 (elevato a 4.000 € per i figli fino a 24 anni di età).
- Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi

b) Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?

- Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ai fini del pagamento del ticket è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente.
- Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili.
- Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche.
- Nell'applicazione del ticket si applicano gli stessi criteri di calcolo del reddito complessivo adottati per l'esenzione ticket, così precisati dal Ministero della salute: *“Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell'anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall'IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento.”* (fonte: chiarimenti forniti dal Ministero della salute Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014)
- L'eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 € percepito dai familiari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, anche se è inferiore alla soglia minima sopra la quale è riconosciuta una posizione fiscale individuale.
- In caso di dubbi sull'identificazione del reddito complessivo rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale e ai Patronati.

c) Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?

- I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
- Sono familiari a carico:
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
 - i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero



- i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età anche se non conviventi e residenti all'estero
- Altri familiari conviventi a carico:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - i discendenti dei figli
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - i genitori adottivi
 - i generi e le nuore
 - il suocero e la suocera
 - i fratelli e le sorelle
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi

d) I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente la fascia di reddito?

- Così come il reddito familiare fiscale lordo, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all'anno precedente.
- Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro, ecc.) può quindi comportare una variazione della fascia di reddito da autocertificare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket, ma solo a partire dall'anno successivo.

e) Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?

- Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, in mancanza di ulteriore accordo sulle detrazioni, deve presentare l'autocertificazione il genitore che ha il figlio minore a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
- In caso di affidamento congiunto o condiviso, quindi con il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.
- Se in assenza di provvedimenti di affidamento i genitori concordino nell' attribuire interamente la detrazione al genitore con il reddito più elevato, il reddito di riferimento ai fini della compilazione dell'autocertificazione per fascia è da intendersi quello del genitore col reddito più elevato.
- Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all'art. 155 del Codice civile ("Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli") e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.
- A tal proposito si riporta parere del ministero delle finanze del 8 ottobre 2015: *In caso di genitori non coniugati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%; se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire, per limiti di reddito, in tutto o in parte della detrazione, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore, il quale dovrà, salvo diverso accordo, riversare all'altro un importo pari alla quota ulteriore di detrazione di cui ha fruito (articolo 12 del Tuir). In assenza di provvedimenti di affidamento, la detrazione deve essere ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuirla interamente a quello dei due con il reddito più elevato (circolare 15/E/2007).*"



f) I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l'autocertificazione?

- La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale.
- I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e nel compilare l'autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni.

g) Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?

- No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante.
- Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.
- Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare.

h) Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?

- Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.

i) Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l'autocertificazione per il figlio a carico?

- Sì, considerato che per il figlio a carico i genitori usufruiscono di detrazioni fiscali. L'autocertificazione non va fatta solo se anche il figlio ha diritto all'esenzione.

j) L'analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l'autocertificazione?

- Secondo le stesse modalità già adottate per la dichiarazione dei redditi.

6) LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

a) Dove si possono trovare i moduli per l'autocertificazione della fascia di reddito?

- I moduli per l'autocertificazione sono disponibili presso gli sportelli CUP; possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale ERsalute <http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione> o dai siti web delle Aziende Usl.
- Nel retro del modulo sono riportate le istruzioni per la compilazione.
- È inoltre possibile utilizzare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato

b) Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?

- La compilazione e consegna può avvenire o mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato, oppure mediante le modalità individuate dalle Aziende Usl e reperibili:
 - telefonando al numero verde 800 033 033
 - consultando la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione del ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-edesenzioni/autocertificazione>



- siti web delle Aziende sanitarie (Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, Irccs Rizzoli di Bologna)

Allo sportello l'operatore può aiutare l'assistito a compilare l'autocertificazione. Se occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello dei CAF e dei patronati

- Il cittadino che si presenta allo sportello deve essere identificato, mediante documento di identità
 - Va presentato un modulo di autocertificazione per ogni persona, anche per ogni minore
 - Lo sportello conserva l'autocertificazione e consegna al cittadino un promemoria
- c) L'autocertificazione va consegnata all'Azienda Usl di residenza o di domicilio?**
- L'Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l'autocertificazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia oppure quella in cui risiede
- d) Quale documento di identità va presentato con l'autocertificazione per un minore?**
- Il modulo di autocertificazione per il minore è firmato da un genitore ed è quindi il documento del genitore firmatario quello che, a seconda della modalità di consegna scelta, va mostrato/consegnato/trasmesso in copia.
 - La stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore.
- e) Occorre una delega scritta per consegnare l'autocertificazione di un'altra persona?**
- No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell'atto di consegnare per conto di un'altra persona un modulo già direttamente firmato dall'interessato.

7) UTILIZZO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

- a) Come sono utilizzati dall'Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?**
- I dati dell'autocertificazione vengono registrati nell'anagrafe sanitaria degli assistiti di ogni Azienda Usl.
 - Ad inserimento avvenuto, il codice della fascia di reddito (QB, QM) verrà automaticamente stampato dal sistema in ogni prescrizione del medico di famiglia /pediatra di libera scelta. Esattamente come accade per i codici di esenzione.
 - I dati della fascia di reddito saranno utilizzati per i controlli che l'Azienda Usl è tenuta a fare sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti.
- b) Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico?**
- c) Non occorre. Il dato sulla fascia di reddito viene inserito nel sistema informatico anagrafico e il codice della fascia di reddito viene riportato in automatico nella ricetta di prescrizione**
- d) Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito?**
- Il codice della fascia di reddito è registrato nel sistema informatico anagrafico degli assistiti dell'Azienda Usl e viene riportato in automatico in ogni ricetta.
 - È opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell'erogazione della prestazione, che il proprio codice sia indicato nella ricetta e che



sia corretto. Se il codice manca, il cittadino dovrà accertarsi che il codice sia stato assegnato correttamente sull'anagrafe Regionale degli Assistiti accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure rivolgendosi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza o di assistenza.

- Nel caso in cui le informazioni anagrafiche siano corrette ma la ricetta emessa dal medico non riporti il codice, il cittadino lo comunica al medico prescrittore

e) Come fare se il codice della fascia di reddito stampato nella ricetta è diverso da quello autocertificato?

- Il cittadino dovrà recarsi allo sportello dell'Azienda Usl di residenza o di assistenza e correggere la propria posizione nel sistema informatico anagrafico degli assistiti.

f) In quale spazio della ricetta è riportato il codice di fascia di reddito?

- Il codice della fascia di reddito (QB o QM) è riportato sia nella ricetta rossa che nella ricetta elettronica dematerializzata. Il codice della fascia di reddito è indicato nello stesso spazio in cui sono registrati i codici di esenzione dal ticket. In questo spazio può infatti essere scritto il codice di esenzione o la fascia di reddito, oppure può essere vuoto

g) Può essere autocertificata all'Ausl sia una fascia di reddito che un'esenzione dal pagamento del ticket in base alla crisi economica (E99)?

- Sì, il cittadino può autocertificare sia la fascia di reddito che l'esenzione in base alla crisi economica. Quando l'esenzione per la crisi scade, resta valida la fascia di reddito.

h) Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate?

- L'Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli.
- Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.

i) E' una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito?

- I dati sul reddito raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (del Regolamento (UE) 2016/679) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d'ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul reddito, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.

8) SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?

a) L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza

- La persona con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza può consegnare l'eventuale autocertificazione anche all'Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia, solo se l'Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.

b) L'assistito non residente in Emilia-Romagna

- La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) che usufruisce del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna è tenuta a pagare la quota aggiuntiva di 10 € per ogni prescrizione come previsto dalla

normativa nazionale. Per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale è previsto un ticket pari a 46,15 € che comprende la quota aggiuntiva.

c) Lo straniero temporaneamente presente (STP)

- Lo straniero STP con dichiarazione di indigenza non deve compilare l'autocertificazione relativa al reddito. Inoltre:
 - se ha una età compresa tra 6 e 64 anni è tenuto al pagamento del ticket e gli viene assegnato il codice X01 che dà diritto a non pagare la quota aggiuntiva sulla ricetta
 - se ha una età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, gli viene assegnato il codice E01 che dà diritto all'esenzione totale dal ticket.

9) INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

a) A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?

- Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033.
- Si può acceder alla pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione dei ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione>
- Ci si può rivolgere agli sportelli dell'Azienda Usl che ricevono le autocertificazioni, agli sportelli CUP o all' URP Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Usl .
- Per informazioni di carattere fiscale sul proprio reddito ci si può rivolgere a CAF, patronati o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale.

b) A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?

- Per segnalazioni ci si può rivolgere all'URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie. Se la segnalazione riguarda una farmacia va inviato all'Azienda Usl competente per il territorio dove la farmacia ha sede.
- Per trovare l'URP della propria Azienda Usl è sufficiente aprire qualsiasi pagina della Guida ai servizi (nella pagina principale di ERsalute) e cercare sulla destra in "Sedi del servizio sanitario".